

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

RossoAOvest

Art. 1 - Costituzione e durata

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RossoAOvest”, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di San Martino Buon Albergo, in Via della Repubblica 2A/6.

La sede potrà essere trasferita nell'ambito della stessa provincia con deliberazione del Consiglio Direttivo. Trasferimenti di sede in province diverse dovranno essere adottati con delibera dell'Assemblea Straordinaria

dei Soci.

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aprire altre sedi secondarie, filiali ed uffici in tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle idee politiche e alle condizioni socio-economiche.

Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di atleti nella disciplina del tango argentino e nelle discipline ad esso culturalmente connesse quali danza classica e contemporanea, danze etniche, hip-hop, pratiche di yoga, pilates, teatro, teatro-danza, arti marziali, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive nel quadro, con le finalità e l'osservazione delle norme e delle direttive emanate dal CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali/ Discipline Sportive Associate/ Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti.

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite

convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione si propone altresì di esplorare le direzioni espressive e comunicative nel contesto culturale del tango argentino, attraverso il legame esplicito e implicito tra ballo, musica, fotografia, letteratura, teatro, pittura, cinema e altre forme artistico-culturali.

A tal scopo l'Associazione ha lo scopo di promuovere:

- lo studio di storia e tradizione del tango argentino, nonché la ricerca creativa di una sua evoluzione culturale ed artistica;
- l'aggiornamento e la crescita artistico-culturale dei Soci attraverso incontri, dibattiti, seminari, cicli di lezioni, corsi di formazione artistica, laboratori con attività di studio e di ricerca;
- l'organizzazione di attività, serate di ballo ed eventi artistico-culturali che possano contribuire alla diffusione della cultura del tango argentino e al dibattito dell'arte e della cultura nelle direzioni del tango, e in cui venga favorita l'espressione del sincretismo artistico anche attraverso mostre e proiezioni audiovisive, esecuzioni di musica dal vivo e presentazione di opere artistiche;
- la diffusione delle finalità dell'Associazione tramite Internet, con la realizzazione di un sito web;
- la realizzazione di opere multimediali tendenti a diffondere le attività dell'Associazione e dei suoi Soci;
- la collaborazione con Enti ed Associazioni che perseguano attività analoghe o affini.

Alle attività sociali possono partecipare esclusivamente i Soci.

Per lo svolgimento delle attività sociali potranno essere richiesti ai Soci contributi specifici. Qualora nello svolgimento di attività sociali si dovesse configurare secondo la legge civile e fiscale l'esercizio di attività commerciali, queste saranno contabilizzate separatamente dalle attività generali dell'Associazione.

Art. 4 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'ammissione all'Associazione avviene su richiesta dell'aspirante socio ed è deliberata previa autorizzazione scritta dei delegati eletti dal Consiglio Direttivo e previo pagamento della quota associativa annuale.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie,

espulsione, decesso.

L'esclusione di un Socio dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora:

- a) il Socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione, non abbia osservato lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- b) il Socio sia inadempiente agli obblighi e/o obbligazioni assunte nei confronti di terzi per conto dell'Associazione;
- c) siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- d) il Socio non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Tale espulsione è comunicata mediante lettera al socio interessato.

Il Socio soggetto ad esclusione o al quale sia stata negata l'ammissione ha il diritto di presentare ricorso motivato al Consiglio Direttivo stesso entro 15 giorni. In tal caso, la qualità di Socio resta sospesa fino alla decisione inappellabile del Consiglio Direttivo.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Il numero dei Soci è illimitato.

Ogni Socio deve essere registrato sull'apposito Registro Soci.

Tutti i soci hanno diritto di

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- essere eletti negli organi direttivi dell'Associazione;
- consultare le deliberazioni e i libri sociali.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 6 del presente Statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

Art. 5 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione agli incarichi ricevuti, nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale. Tutte le cariche sono rinnovabili.

Art. 6 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno la maggioranza dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né

di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il

quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci. Il verbale è conservato, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella sua prima seduta di ogni mandato elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e affida incarichi agli altri componenti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente o richiesta di almeno due terzi dei componenti, almeno due volte l'anno. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno 7 giorni prima della riunione via email ed SMS.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questi potrà essere

sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non potrà essere superiore ad un terzo dei componenti. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

Può essere rieletto senza limite di mandati.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vice Presidente.

Art. 9 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce temporaneamente il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie

funzioni e, in caso di mancanza, fino a quando il Consiglio Direttivo non avrà designato al suo interno un nuovo Presidente.

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla

stessa persona, che può coincidere con le figure del Presidente o del Vice-Presidente. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 - Il Patrimonio

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione e corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 13 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Disposizioni finali

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci presenti all'Atto Costitutivo.

Verona, 3 gennaio 2014